

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) VELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) BULLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) CORRADI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO CORRADI

Seduta del 28/04/2026

FATTO

Il ricorrente deduce:

- di aver stipulato in data 10 agosto 2021 un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio.
- Di aver estinto anticipatamente il finanziamento e, pertanto, di aver diritto al rimborso delle commissioni non maturate a seguito dell'estinzione anticipata ai sensi dell'art. 125-sexies TUB.
- Che l'importo a lui dovuto è superiore a quanto riconosciuto dall'intermediario avendo diritto ad ulteriori somme, nonché agli interessi legali ed alle spese di assistenza tecnica.

L'intermediario, in sede di controdeduzioni, deduce:

- di aver sempre operato nel pieno rispetto delle norme primarie e secondarie di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia.
- Che la Legge di conversione del c.d. “Decreto Sostegni bis”, n. 106 del 24 luglio 2021, ha modificato l'art. 125-sexies del TUB, introducendo una nuova disciplina per le estinzioni anticipate di contratti di credito al consumo stipulati a partire dal 25 luglio 2021, segnatamente la riduzione proporzionale degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, per la residua durata del finanziamento, secondo il criterio del costo ammortizzato.
- Di aver provveduto a ricalcolare la riduzione dovuta ed a riconoscere al cliente il rimborso dell'ulteriore importo di € 286,26, ottenuto applicando il criterio del costo ammortizzato, dedotti tutti i costi già abbuonati in sede di estinzione anticipata secondo il criterio della curva degli interessi.
- Di aver versato tale importo in data del 12 marzo 2026.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il diritto del consumatore alla restituzione di parte dei costi del finanziamento a seguito dell'estinzione anticipata, ai sensi dell'art. 125-sexies del Testo Unico Bancario.

Il contratto è stato stipulato il 10 agosto 2021, ossia dopo l'entrata in vigore della legge 23 luglio 2021, n. 106, che ha integralmente riscritto l'art. 125-sexies TUB. Per i contratti successivi al 25 luglio 2021, il comma 2 della norma stabilisce che *«i contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato»*.

La *ratio* della disposizione è trasparente: il legislatore del 2021 ha inteso tipizzare i criteri di rimborso in due soli – proporzionalità lineare e costo ammortizzato – e ha demandato alle parti l'onere di scegliere tra essi con chiarezza e analiticità. In mancanza di una scelta valida, il criterio legale suppletivo è il costo ammortizzato.

Dalle condizioni contrattuali versate in atti risulta che le commissioni dell'intermediario finanziario e gli oneri di distribuzione sono descritti come costi la cui rimborsabilità è ancorata al metodo della curva degli interessi. È significativo che l'intermediario, in sede di conteggio estintivo, abbia coerentemente applicato tale metodo, salvo poi – in corso di procedimento – rideterminare il rimborso applicando il criterio del costo ammortizzato, con versamento dell'ulteriore importo di € 286,26 in data del 12 marzo 2026.

Ciò posto, il Collegio osserva che la curva degli interessi non rientra tra i due criteri tipizzati dall'art. 125-sexies, comma 2, TUB per i contratti successivi a tale data. La norma, nello stabilire che il contratto deve indicare *«in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato»*, configura un'alternativa esclusiva: il contratto può selezionare soltanto l'uno o l'altro. La previsione contrattuale di un criterio diverso da entrambi – qual è, appunto, la curva degli

interessi – non soddisfa il precetto normativo, perché non dichiara quale dei due criteri tipizzati trovi applicazione.

Né può sostenersi che, in presenza di una clausola che indica un terzo criterio, debba trovare applicazione il criterio più favorevole al consumatore, in applicazione degli artt. 1370 c.c. e 35 Codice del Consumo. Tale principio ermeneutico opera in presenza di clausole ambigue o di dubbio interpretativo; ma qui non vi è ambiguità da sciogliere: la clausola contrattuale è *contra legem* nella parte in cui pretende di assoggettare il rimborso a un criterio che l'ordinamento, per i contratti stipulati dopo il 25 luglio 2021, non consente di adottare. In simile ipotesi, l'indicazione contrattuale è *tamquam non esset*, e la conseguenza è quella prevista dalla stessa norma: l'applicazione del criterio legale suppletivo del costo ammortizzato.

Tanto è sufficiente per concludere che il criterio applicabile è il costo ammortizzato, che l'intermediario – sia pure tardivamente, ma correttamente – ha finito per adottare.

Applicando tale criterio, il rimborso complessivamente spettante al ricorrente ammonta a quanto già corrisposto dall'intermediario, con uno scostamento di pochi centesimi, sostanzialmente irrilevante e che non giustifica l'accoglimento del ricorso.

La pretesa del ricorrente a un importo maggiore si fonda sull'applicazione del criterio del *pro-rata temporis*, che per le ragioni esposte non trova applicazione al caso di specie.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE